

## Newsletter n. 23 del 10 Ottobre 2018

### **1. NOTAI DEL TRIVENETO - Presentate nuove massime in materia societaria**

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie ha provveduto ad elaborare alcune **nuove massime societarie**, presentate nel corso di un evento tenutosi il 22 settembre 2018.

Si tratta di orientamenti in tema di **SRL - PMI**, che, in particolare, trattano i seguenti temi:

- *Definizione di .Sr.l.- PMI;*
- *Applicazione del principio dell'unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote;*
- *I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle S.r.l.- PMI;*
- *Assenza di limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.- PMI;*
- *Perdita da parte di S.r.l. dei requisiti di PMI e sorte delle categorie di quote esistenti;*
- *Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di S.r.l.- PMI in presenza di categorie di quote;*
- *Assemblee speciali in presenza di quote di categoria;*
- *Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria;*
- *Limiti all'ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie;*
- *Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio;*
- *Limiti all'acquisto di proprie partecipazioni da parte di S.r.l.-PMI.*

LINK:

[Per scaricare i nuovi orientamenti societari del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere agli orientamenti societari del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie clicca qui.](#)

### **2. BONUS QUOTAZIONE PMI - Al via le domande per il credito d'imposta fino al 31 marzo 2019**

Dal **1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019** resterà aperto lo sportello per la **presentazione delle domande per la concessione del credito d'imposta per costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato**, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, da parte delle **piccole e medie imprese (PMI)**.

Lo ricorda il Ministero dello Sviluppo economico, con l'avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 28 settembre 2018.

Ricordiamo che il **credito d'imposta per la quotazione delle imprese di piccole e medie dimensioni** è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) con l'articolo 1, commi da 89 a 92.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018) sono stati successivamente definite le modalità e i criteri di concessione.

In attuazione di queste disposizioni, le PMI che decidono di quotarsi, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono usufruire di un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro**.

Le PMI possono presentare la domanda ai fini del riconoscimento fiscale, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it).

La domanda va presentata - a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019 - utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico e riportato in allegato al citato decreto del 23 aprile 2018.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto 23 aprile 2018 e del modulo di domanda clicca qui.](#)

### **3. IMPRESE SOCIALI - Il regime fiscale previsto dalla rinnovata disciplina - Approfondimento della FNC**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) con un documento di ricerca, pubblicato il 3 ottobre scorso e dal titolo "**Il regime fiscale della nuova impresa sociale**", hanno fornito un quadro riepilogativo del regime fiscale relativo alle imprese sociali.

La legge delega di riforma del Terzo settore ha operato un'ampia **revisione della disciplina civilistica e fiscale dell'impresa sociale**, nell'ottica di incentivarne la diffusione.

Lo scarso "successo" di questa tipologia di impresa, nel vigore della precedente disciplina, veniva riferito soprattutto al fatto che divenire un'impresa sociale da un lato comportava importanti vincoli sulla distribuzione degli utili, dall'altro non riconosceva uno specifico regime fiscale. Infatti, ogni ente che adottava la qualifica di impresa sociale continuava ad applicare i modelli impositivi operanti con riferimento alla propria "veste" giuridica.

Il legislatore delegato, in attuazione dei principi direttivi indicati dalla delega per la riforma del Terzo settore, ha incentivato la diffusione di questo modello di impresa prevedendo forme di **detassazione degli utili** (quando destinati a specifiche finalità), introducendo la possibilità di **accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici** (in analogia a quanto previsto per le Start-up innovative) e adottato misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

Il quadro normativo tracciato dal legislatore delegato con il D.Lgs. n. 112 del 2017 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 95 del 2018 entrato in vigore l'11 agosto scorso e in capo alle imprese sociali già costituite incombe l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni recate dal cennato Decreto n. 112 **entro il 20 gennaio 2019**.

L'attualità della materia ha quindi suggerito l'opportunità di approfondire, in un primo documento di ricerca, la nuova disciplina fiscale applicabile a quegli enti che assumono la qualifica di impresa sociale, così come alle cooperative sociali che, "a regime", diverranno imprese sociali di diritto.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della "impresa sociale" clicca qui.](#)

### **4. IMPRESE AGRICOLE - La denuncia/comunicazione di infortunio diventa telematica**

L'INAIL, con la **circolare n. 37 del 24 settembre 2018**, ha comunicato l'attivazione del servizio telematico per l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio in agricoltura nel caso di eventi con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell'evento) o di infortuni indennizzabili, ha fornito le istruzioni per l'accesso e ha illustrato le possibilità offerte dal nuovo servizio telematico.

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011** ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.

A tale scopo, l'INAIL ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti interessati.

Nel quadro di attività sopra delineato è disponibile, a decorrere **dal 1° ottobre 2018**, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i **datori di lavoro del settore agricoltura**, i quali, per l'accesso ai servizi telematici INAIL, devono essere in possesso del profilo di "**Utente con credenziali dispositive**", acquisibile tramite il servizio "**Richiedi credenziali dispositive**" disponibile sul portale INAIL, oppure effettuando l'accesso con una delle seguenti modalità:

- Spid;
- Pin INPS;

- *Carta Nazionale dei Servizi (CNS)*.

Il professionista delegato ed abilitato può selezionare il datore di lavoro attraverso il codice fiscale numerico o alfanumerico.

Il nuovo servizio non è disponibile per la denuncia di malattia professionale, che deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 37/2018 clicca qui.](#)

## **5. Esercizio congiunto di attività di somministrazione di alimenti e bevande di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato - Limiti di superficie - Parere del Ministero dello sviluppo economico**

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **risoluzione n. 140746 del 17 aprile 2018**, reca chiarimenti in merito alla possibilità di avviare, in una medesima unità immobiliare, un esercizio di vicinato e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il caso esaminato riguarda una impresa che ha avviato, in una medesima unità immobiliare, un esercizio di vicinato con superficie di vendita di mq. 242 e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico un bar, con superficie di vendita di mq. 33.

Il Ministero dello sviluppo economico si era già pronunciato in materia, con la **nota n. 5885 del 15 gennaio 2013**, sostenendo l'ammissibilità della **coesistenza di due o più esercizi di vicinato** nella medesima unità immobiliare purché la somma delle superfici rientri nei limiti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente: una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Secondo il Ministero, la disciplina nazionale in materia di esercizio dell'attività commerciale non prevede alcun divieto relativo alla coesistenza di due o più attività commerciali, ivi compreso il caso della coesistenza di un'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso Ministero ricorda infatti che i limiti di cui sopra (richiamati anche dalla citata nota ministeriale) sono relativi agli esercizi di vicinato e che nel caso di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande la disciplina nazionale di settore (la legge 25 agosto 1991, n. 287) non prevede limiti dimensionali delle superfici.

Di conseguenza, nel caso si intendano avviare le due tipologie di attività (vendita e somministrazione) nel medesimo ambito spaziale, ai sensi della richiamata disciplina nazionale, trattandosi di **due attività economiche distinte e soggette a diversi regimi legittimanti** (a seconda delle caratteristiche che possono presentarsi, sia nel caso dei settori merceologici per il commercio al dettaglio, sia per l'ubicazione in determinate zone del territorio comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande), la coesistenza nel medesimo locale – conclude il Ministero - risulta ammissibile salva, però, la necessità di **provvedere alla presentazione di due distinti titoli legittimanti**.

Per l'avvio di un'attività di esercizio di vicinato nel **settore non alimentare** è prevista la semplice SCIA, mentre nel caso di esercizio di vicinato nel **settore alimentare** è prevista la SCIA Unica che comprende la SCIA per l'apertura e la SCIA per la notifica sanitaria.

Per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è invece prevista l'autorizzazione. nel caso di avvio nelle zone del territorio comunale che in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010 siano assoggettate a programmazione; mentre negli altri casi è prevista la SCIA Unica.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

## **6. CONSUMO SUL POSTO - Possibilità di utilizzo di una macchina per il caffè con cialde - Parere affermativo del Ministero dello sviluppo economico**

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **risoluzione n. 153037 del 7 maggio 2018**, affronta il caso di un **laboratorio artigianale per la preparazione di pasti**, che ha inoltrato al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività unica (SCIA unica, che comprende la SCIA per l'apertura e la SCIA per la notifica sanitaria) per l'**esercizio di vicinato**, chiedendo inoltre di **poter posizionare una macchinetta automatica del caffè**, fornita in comodato d'uso, utilizzabile dai clienti in modo autonomo in quanto le cialde monouso sigillate, le palette, i bicchierini e le bustine monodose di zucchero sono contenute all'interno di un cassetto posto sotto la macchina stessa.

**La risposta del Ministero è affermativa.** Stante, infatti, la possibilità, consentita dalla disciplina vigente di posizionare all'interno dell'esercizio commerciale in discorso un distributore automatico in grado di

erogare caffè fornito da un soggetto legittimato all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero ritiene ammissibile la collocazione di una macchina del caffè fornita in comodato d'uso, che eroga la bevande tramite l'introduzione di cialde (la cui vendita è attualmente consentita in ogni esercizio di vendita al dettaglio legittimato a vendere prodotti alimentari), **fermo restando, ovviamente, che la medesima sia utilizzabile dai clienti in modo diretto ed autonomo**. In tale caso, infatti, non sarebbe riscontrabile alcuna attività di servizio assistito rispetto a quella commerciale che rappresenta l'aspetto caratterizzante dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero, a sostegno della propria tesi, richiama l'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha introdotto il principio in base al quale, negli **esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare**, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizioni, ovvero **con l'esclusione del servizio assistito**.

Il successivo articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di **impianti di panificazione** con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli **imprenditori agricoli** è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, **con l'esclusione del servizio assistito** di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Il consumo sul posto - ricorda il Ministero - non può essere automaticamente esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via - **salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato** - in quanto non previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

Con riguardo alle modalità di effettuazione, esse sono state ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28 settembre 2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente **solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari**, non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

## **7. PROFESSIONI NON ORGANIZZATE - Chiarimenti sull'iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico**

Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi, e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la **Circolare direttoriale n. 3708 del 1° ottobre 2018**, con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'**iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni "non regolamentate"** nel relativo **elenco tenuto dallo stesso Ministero**, ai sensi all'articolo 2, comma 7 della L. n. 4/2013, su cui è intervenuta recentemente la L. n. 3/2018.

Ricordiamo che tale disposizione prevede che venga pubblicato, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, un **elenco delle associazioni professionali** di cui all'articolo 2 e delle **forme aggregative** di cui all'art. 3, che dichiarino, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti dagli articoli 2, 4 e 5 e di rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 4/2013.

**Tre sono le sezioni** in cui è distinto l'elenco delle professioni non organizzate in ordini e collegi:

- 1) *Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;*
- 2) *Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;*
- 3) *Forme aggregative..*

Il Ministero ricorda, anzitutto, che **requisito indefettibile per l'iscrizione all'elenco** è la **natura dell'attività svolta** dai professionisti aderenti all'associazione. L'iscrizione nell'elenco, infatti, è ammessa alle associazioni costituite con riferimento a **professioni volte alla prestazione di servizi o di opere**, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, **con esclusione** delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi

dell'art. 2229 del Codice civile (quali ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In altri termini, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione di tale disciplina le professioni **"regolamentate o riservate"**. A tal fine devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, in base alla legge, controlla la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Pertanto, rientrano tra le **professioni ammissibili**, quelle attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non è prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto (es. amministratori condominiali).

Per quanto riguarda i **oggetti che possono far parte dell'associazione professionale**, ai fini dell'iscrizione di quest'ultima "nell'elenco", il Ministero chiarisce che accanto ad una maggioranza di professionisti, possono essere iscritte all'associazione anche **società o cooperative** (soci "aziende"), purché sia previsto dallo statuto dell'associazione un diverso "status".

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilità di autorizzare i "soci aziende" ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Ciò in quanto per tali soci risulta impossibile attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

La partecipazione dei professionisti all'associazione **non deve essere vincolata**, nel senso che non è ammessa in capo all'associazione l'attribuzione di una rappresentatività esclusiva nell'esercizio della relativa professione.

Ulteriore requisito indefettibile nella costituzione e gestione dell'associazione professionale è quello della **"dialettica democratica"**, riconducibile sostanzialmente nella previsione di un **periodico rinnovo delle cariche elettive** (durata delle cariche sociali non superiore a 5 anni) e della garanzia di par condicio degli associati all'elezione.

Secondo il Ministero, peraltro, deve ritenersi in linea con il requisito, la previsione di status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell'associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

Con riferimento al requisito essenziale, dell'**assenza di scopo di lucro in capo all'associazione**, il Ministero chiarisce che la previsione statutaria riguardante la possibilità di effettuare la vendita di prodotti, servizi o altre attività per il perseguimento degli scopi sociali, deve essere valutata secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la **sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o** comunque coerenti con le finalità dell'associazione. Altrettanto, in contrasto con detto requisito, devono ritenersi quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

Per quanto concerne, infine, il **sistema di attestazione**, il Ministero precisa che l'attestato rilasciato dall'associazione **non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale**, ma deve limitarsi unicamente ad attestare:

- *la regolare iscrizione del professionista all'associazione;*
- *i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;*
- *gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione;*
- *le garanzie fornite dall'associazione all'utenza (attivazione dello sportello per i consumatori, possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato).*

L'attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.

In allegato alla circolare viene riportato un **fac-simile dell'attestato**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3708/C/2018 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco delle associazioni professionali clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'esercizio delle professioni organizzate clicca qui.](#)

## **8. CONSORZI DI TUTELA PER LE DOP E LE IGP DEI VINI - Dettate le disposizioni in materia di costituzione e di riconoscimento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018, il **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018**, recante "**Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini**".

Secondo quanto stabilito dall'art. 41 della legge n. 238 del 2016 - che ha abrogato il D.Lgs. n. 61 del 2010 - per ciascuna Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Tipica (IGT) può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Consorzio di tutela che dovrà perseguire specifiche finalità che sono state indicate al comma 1 dello stesso articolo 41.

Il decreto del 18 luglio 2018 - **in vigore dal 6 ottobre 2018** – detta le disposizioni generali in materia di costituzione e di riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine (DOP) e le indicazioni geografiche (IGT e IGP) dei vini.

I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del Codice civile fra i soggetti **viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri** della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

I consorzi di tutela, riconosciuti ed incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge n. 238/2016.

Qualora dimostri la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, può svolgere anche le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, con le modalità che il nuovo decreto indica all'art. 6.

Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale deve trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, lo **statuto** contenente i dati e le notizie indicate all'art. 3 del decreto in commento.

Per ottenere il **riconoscimento ministeriale** e poter quindi perseguire le finalità di cui sopra, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP. Il 51% della produzione deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del **Fondo consortile** che dovrà essere costituito da quote il cui valore sarà determinato dall'assemblea del consorzio di tutela.

La **vigilanza** sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali viene effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (DIQPAI) - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI IV, sulla base del decreto dipartimentale.

Tuttavia, tale articolo non ha disciplinato il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e IGT e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 61 del 2010, ora abrogato.

Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 17, **i consorzi di tutela, riconosciuti** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 61 del 2010 (decreto successivamente abrogato dall'art. 91 della legge n. 238 del 2016) **alla data del 6 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del presente decreto):

a) sono tenuti ad **adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto** ed a trasmettere al Ministero tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali; e

b) dovranno **adeguare**, nel caso in cui si renda necessario, **i propri statuti** alle disposizioni di cui al presente decreto, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso**.

Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge n. 238 del 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 238/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 61/2010 clicca qui.](#)

## **9. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Due nuove circolari dal Comitato nazionale**

Il **Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali** ha emanato **due nuove circolari**:

- la **circolare n. 150 del 26 settembre 2018**, avente ad oggetto "*Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014*";

- la **circolare n. 151 del 26 settembre 2018**, avente ad oggetto "*Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata*".

La Circolare n. 150 fornisce chiarimenti sul requisito di capacità finanziaria previsto dal D.M. n. 120 del 2014 per l'iscrizione all'Albo, mentre la Circolare n. 151 fornisce chiarimenti sulla quantità annua trasportata degli appartenenti alle Sottocategorie della Categoria 1.

**1)** Con la **Circolare n. 150/2018**, il Comitato Gestori Ambientali ricorda che con il nuovo Regolamento dell'Albo (D.M. n. 120/2014) è stato modificato quanto previsto dal precedente D.M. n. 406 del 1998 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione: prima si richiedevano vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa e, in alternativa, l'esibizione di "*referenze bancarie*"; ora, invece, l'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante "*affidamenti bancari*".

Venendo meno il generico riferimento alle "*referenze bancarie*", l'affidamento bancario è divenuto **l'unico mezzo idoneo** per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Con **Delibera 3 novembre 2016, n. 5**, nella quale il Comitato ha fissato i criteri e i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, è stato fissato esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari come strumento comprovante le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa.

Tale nuova previsione, scrive il Comitato, deve essere applicata **anche alle altre categorie d'iscrizione**. Pertanto, **solo l'affidamento rilasciato da istituti bancari viene riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria** anche per l'iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

**2)** Con la **Circolare n.151/2018**, il Comitato Gestori Ambientali, richiamando sempre la **Delibera 3 novembre 2016, n. 5**, con la quale sono state individuate le sottocategorie della categoria 1 le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua e di rifiuti complessivamente gestita, chiarisce che **le imprese già iscritte** alla data di entrata in vigore di tale delibera per le attività ora inquadrate nelle sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 150/2018 decreto \*clicca qui\*.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 151/2018 decreto \*clicca qui\*.](#)

## **10. GDPR - Le FAQ del Garante Privacy sulla definizione agevolata dei procedimenti pendenti**

Con la pubblicazione delle FAQ, il Garante Privacy ha fornito indicazioni operative per chiarire a soggetti privati e pubblici le **modalità di fruizione della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti** prevista dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento del codice privacy al Regolamento UE 2016/679, prevede infatti la possibilità, a partire dal 19 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2018), di definire i procedimenti sanzionatori pendenti mediante il pagamento - entro il 18 dicembre 2018 - di una **somma pari a due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione**.

Possono usufruire di tale procedura quanti abbiamo ricevuto, entro il 25 maggio 2018 (data di piena applicazione del Regolamento UE 2016/679), l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-*bis*, 162-*ter*, 163, 164, 164-*bis*, comma 2, 33 e 162, comma 2-*bis*, del codice.

Allo scopo di fornire indicazioni operative in tema di definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti, il Garante Privacy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, delle **FAQ** che spiegano a soggetti pubblici e privati come esercitare tale facoltà.

Tra le istruzioni fornite dal Garante, vengono specificare le modalità di pagamento, l'importo ridotto per ciascuna violazione commessa ed i casi di esclusione dalle agevolazioni.

LINK:

[Per accedere alle FAQ \*clicca qui\*.](#)

## **11. RECLAMI, SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI VERIFICA PRELIMINARE - Comunicato del Garante Privacy sulla trattazione di affari pregressi**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, un **comunicato del Garante per la Protezione dei Dati Personali** contenente l'avviso relativo ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste di verifica preliminare che i soggetti interessati possono presentare all'Autorità stessa.

Nel testo del comunicato, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali informa che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 101/2018, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante motivata **richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro il 25 maggio 2018.**

Tale richiesta **non può riguardare** i reclami o le segnalazioni di cui è già terminato l'esame o di cui l'Autorità ha già esaminato nel corso dell'anno 2018 un motivato sollecito o per i quali l'Autorità stessa è a conoscenza che sui fatti oggetto della richiesta è in corso un procedimento penale.

A tal proposito, si considerano **già esaminati dal Garante**, quei reclami per i quali l'istante abbia già ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 101/2018 clicca qui.](#)

## **12. IMMIGRAZIONE - Pubblicato il D.L. 113/2018 - Previste due nuove tipologie di permesso di soggiorno**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, il **Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*".

All'articolo 1, comma 1, con l'aggiunta di due nuovi articoli (20-bis e 42-bis) al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vengono previsti, alle lettere h) e q) **due nuove tipologie di permesso di soggiorno:**

- il **permesso di soggiorno per calamità** (art. 20-bis);
- il **permesso di soggiorno per particolari atti di valore civile** (art. 42-bis).

Il "**permesso di soggiorno per calamità**" viene rilasciato dal Questore nel caso in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

In questo caso, il permesso di soggiorno ha la **durata di sei mesi**, è solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma **non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

Il "**permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile**", il cui rilascio viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto competente, viene rilasciato dal Questore allo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile"), "*salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis*".

Secondo quanto disposto da citato articolo 3, della legge n. 13/1958, le ricompense al valore civile sono concesse a coloro che compiono "*atti di eccezionale coraggio*" "*scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo*".

- per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
- per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità;
- per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

Questo permesso di soggiorno – della **durata di due anni e rinnovabile** - consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e **può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.**

LINK:

### **13. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Dall’Agenzia delle Entrate un nuovo portale dedicato e due video tutorial**

Con l’approssimarsi della partenza - **dal 1° gennaio 2019** - della **fattura elettronica**, il cantiere dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate è in piena attività.

È stato effettuato un restyling del servizio “**Fatture e corrispettivi**”, il servizio on line dell’Agenzia delle Entrate dedicato, tra l’altro, alla fattura elettronica.

La presentazione è avvenuta il 27 settembre 2018, in occasione di un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia e i Consulenti del Lavoro.

L’intervento si è reso necessario per rendere il portale ancora più semplice e completo in vista dell’avvicinarsi della scadenza del 1° gennaio 2019.

Tra le altre cose, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto **un’area tematica sul proprio sito interamente dedicata alla fattura elettronica** che, grazie anche ad una **nuova guida**, illustra tutta la procedura da seguire.

Inoltre, sul canale Youtube dell’Agenzia sono stati caricati **due video-tutorial**.

I **servizi raggiungibili dal portale** “*Fatture e corrispettivi*” sono:

- un **software** installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica (senza necessità di accedere all’area riservata);
- una **procedura web** e un’**App** per la predisposizione e trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura elettronica;
- un **servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code)**, utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
- un **servizio web di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente può indicare al Sdl il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;
- un **servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sdl sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl);
- un **servizio web gratuito per la conservazione elettronica** di tutte le fatture emesse e ricevute tramite Sdl. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un **accordo di servizio** a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da Sdl verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 il c.d. “CAD”).

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

### **14. AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ - Incarico oneroso - Gratuito solo se da apposita previsione - Nuovo intervento della Corte di Cassazione**

Con l’accettazione della carica, l’**amministratore di società** acquisisce automaticamente il **diritto a essere compensato** per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico a lui affidato.

Secondo i principi del sistema vigente, infatti, **la legge presume** che il **contratto** di amministratore societario sia **oneroso**.

In detto contesto, l’eventuale **gratuità** dell’incarico di amministratore di società può derivarsi solo da **un’apposita previsione** dello **statuto** societario ovvero da una **clausola contrattuale ad hoc**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza n. 24139 del 3 ottobre 2018**, pronunciata in accoglimento del ricorso presentato dall’ex amministratore di una Srl a cui la Corte d’appello aveva respinto la domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute per aver ricoperto la relativa carica per ben cinque anni.

Secondo i principi del sistema vigente, **quello di amministratore di società è, dunque, contratto che la legge presume oneroso**.

Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cassazione 21 giugno 2017, n. 15382, «**con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli**».

Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, **unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione**.

Ciò non toglie, naturalmente, che, una volta instaurato il rapporto, **l'amministratore possa pure rinunciare al compenso** spettantegli facendo, tuttavia, **“emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto”**, con un comportamento sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati. Un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace ex art. 1236 Codice civile.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 24139/2018 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1)** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **decreto del 27 settembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ha indicato i **nuovi tassi effettivi globali medi**, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, a considerare per **contrastare il fenomeno dell'usura**.

I tassi, rilevati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2018 (riportati dettagliatamente nella **tabella allegata al decreto**) vanno applicati a partire dal **1° ottobre 2018** e fino al **31 dicembre 2018**;

Nel decreto, all'art. 2, si ricorda che i tassi riportati nella tabella del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2)** Con la **risoluzione n. 74/E del 27 settembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo dei **regimi IVA applicabili** in relazione alle **prestazioni di servizi di accoglienza ai migranti**.

Il regime da applicare varia in ragione:

- dell'esistenza o meno di un unico gestore del centro di accoglienza;
- dell'affidamento o meno del servizio di gestione a una cooperativa sociale ovvero a un loro consorzio, oppure a un'associazione di volontariato.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 74/E/2018 clicca qui.](#)

**3)** Con riferimento ai **consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2018** - terzo trimestre 2018, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, **entro il termine del 31 ottobre 2018**.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Dogane, che, con **nota del 25 settembre 2018, Prot. 103738** relativa ai **benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione** utilizzato nel **settore del trasporto**, ha messo a disposizione degli operatori il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota, del modello di dichiarazione e del software clicca qui.](#)

**4)** L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in vista della **liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas**, ha messo a disposizione dei consumatori un **vademecum** dal titolo **“La liberalizzazione dell'energia e del gas, dalla maggior tutela al mercato libero; scegliere consapevolmente”**, nel quale vengono illustrati i vantaggi della liberalizzazione, con suggerimenti pratici per far valere i propri diritti, evitare gli errori e le 'trappole' più diffuse e minimizzare quindi i rischi delle scelte sbagliate.

L'AGCM ricorda che, per accrescere l'informazione e la capacità di scelta consapevole dei consumatori, il legislatore ha recentemente istituito (con la legge n. 124 del 2017) un nuovo strumento di confronto fra le offerte.

A decorrere **dal 1° dicembre 2018**, tramite il **“Portale Offerte”** disponibile sul sito di **“Acquirente Unico”**, sarà infatti possibile comparare in modo gratuito, terzo e trasparente tutte le offerte vigenti sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

**5) Attivato lo “Sportello digitale” dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.** Lo “Sportello digitale” è il nuovo strumento messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale i contribuenti, accedendo all’Area riservata del sito, possono controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere una rateizzazione, sospendere la riscossione e visualizzare tutti i documenti.

Per fruire dello sportello, è necessario inserire le proprie credenziali SPID, Agenzia delle Entrate, INPS o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Attraverso il servizio **EquiPro** inoltre, è inoltre possibile conferire la delega, di carattere generale, ad un intermediario per gestire la situazione via Web.

Infine, per effettuare tutte le operazioni anche tramite tablet o smartphone, è disponibile l’App **Equiclick**.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

**6)** In data 25 settembre 2018, l’Autorità ha adottato le **Linee Guida sulla compliance antitrust**, volte a fornire alle imprese un orientamento circa:

*a) la definizione del contenuto del programma di compliance;*

*b) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventuale attenuante; e*

*c) i criteri che l’Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante.*

In particolare, le Linee Guida definiscono, in linea con le *best practices* internazionali, le componenti tipiche di un programma di *compliance* antitrust, tra cui il riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura aziendale, l’identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell’impresa, la definizione di processi gestionali idonei a ridurre tale rischio, la previsione di un sistema di incentivi e lo svolgimento di attività di formazione e di *auditing*.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

**7)** Sono online, sul sito del Garante della privacy, le istruzioni sul **Registro delle attività di trattamento**, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (c.d. RGPD).

Disponibili anche:

- il **Modello** di “registro semplificato” delle attività di trattamento del titolare per PMI;

- il **Modello** di “registro semplificato” delle attività di trattamento del responsabile per PMI.

L’Authority ne dà notizia attraverso il comunicato stampa dell’8 ottobre 2018.

L’obbligo di redigere il Registro, si legge nella nota, costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**8)** È online il **nuovo rapporto trimestrale** sul programma **Italia Startup Visa**, che prevede un visto “smart” per gli imprenditori non UE che intendono trasferirsi in Italia per avviare una startup innovativa.

Al 30 settembre 2018 sono **398** le candidature ricevute, provenienti da cittadini di **45 Paesi**. La **Russia** continua a guidare la classifica dei Paesi più rappresentati, sia in termini di candidature ricevute (88) che approvate (70).

Le domande ricevute nell’ultimo trimestre sono state 34, per un totale di 81 nel solo 2018.

Il nuovo rapporto trimestrale contiene un ampio approfondimento sulle caratteristiche anagrafiche dei candidati al visto, le località di destinazione dei beneficiari, e i progetti imprenditoriali avviati.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

**9) Istituita la Camera di Commercio di Pordenone-Udine**

Lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 15.00 con la prima seduta di Consiglio è stata istituita la **Camera di commercio di Pordenone-Udine**.

DENOMINAZIONE Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine

SEDE LEGALE Udine, Via Morpurgo, n.4

SEDE SECONDARIA Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47

Codice Fiscale - P.IVA 02935190302

PEC ISTITUZIONALE [cciaa@pec.pnud.camcom.it](mailto:cciaa@pec.pnud.camcom.it)

LINK:

[Per accedere al nuovo sito clicca qui.](#)

**10)** Con un comunicato stampa del 9 ottobre 2018, la **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa (CNA)** comunica di aver pubblicato la prima edizione dell'Osservatorio "**Comune che vai, burocrazia che trovi**", dove si riassumono i dati di una indagine sugli adempimenti necessari per avviare un'impresa, condotta sul campo, in collaborazione con 52 CNA territoriali, in rappresentanza di altrettanti comuni, di cui 50 capoluoghi di provincia.

Dall'analisi dei dati emerge chiaramente che, nonostante i numerosi tentativi di riforma, **la burocrazia rimane un elemento che frena le potenzialità di sviluppo e di crescita dell'Italia**. Di ogni categoria analizzata, è stato calcolato in dettaglio il numero di adempimenti, degli enti coinvolti e delle operazioni necessarie all'apertura, oltre al costo totale dell'autorizzazione. Inoltre sono stati analizzati gli adempimenti relativi a salute e sicurezza, la pratica per esporre un'insegna, la ristrutturazione dei locali, l'assunzione di un apprendista.

Le categorie oggetto di studio sono state cinque, precisamente: **acconciatura, bar, autoriparazione, gelateria, falegnameria**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### L'ECOFIN HA DATO IL VIA LIBERA ALL'IVA RIDOTTA SUGLI EBOOK E SULLE PUBBLICAZIONI DIGITALI ?

Ora l'IVA applicata dall'Italia sugli ebook e sulle pubblicazioni digitali (quella del 4%, uguale a quella sui libri di carta) **non va più contro le regole fiscali europee**.

Il Consiglio "Economia e Finanza" (**ECOFIN**), cioè il Consiglio dell'Unione Europea quando è formato dai ministri delle Finanze dei Paesi membri, riunito il 2 ottobre 2018 a Lussemburgo, **ha approvato una direttiva della Commissione che permetterà a tutti i Paesi dell'Unione di applicare agli ebook e alle pubblicazioni digitali la stessa IVA dei libri cartacei**.

Finora, infatti, una direttiva del 2006 (**Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**) prevedeva un'IVA minima del 15 per cento sui libri elettronici, mentre per i libri di carta, così come per giornali e riviste, erano consentite anche imposte agevolate fino al 5 per cento e in alcuni casi anche minori o pari a zero per via del valore culturale di questi prodotti.

Con l'approvazione della nuova direttiva, proposta dalla Commissione Europea il 1° dicembre 2016, gli Stati membri potranno applicare l'IVA del 5 per cento o minore anche agli ebook e quei Paesi che già prevedono imposte più basse o nulle sui libri di carta potranno fare lo stesso anche per i libri elettronici.

Ricordiamo che in **Italia** già **dal 1° gennaio 2015**, gli ebook hanno la stessa IVA dei libri di carta: quella del **4%** (e non più quella del 22%). La misura, voluta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, era contenuta nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità del 2014).

Altri Paesi che da tempo hanno regole simili sono la **Francia**, dove gli ebook sono tassati al 5,5 per cento e il **Lussemburgo**, dove sono tassati al 3 per cento.

La Commissione Europea inizialmente si era dimostrata contraria a queste forme di tassazione. A marzo 2015 la Corte di giustizia dell'Unione Europea aveva accolto un ricorso della stessa Commissione secondo cui l'imposizione dell'IVA agevolata non era in linea con le regole dell'Unione, senza peraltro prevedere alcuna sanzione per i Paesi che avevano modificato le imposte.

LINK:

[Per accedere al testo del comunicato stampa del Consiglio europeo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Direttiva 2006/112/CE clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

*I provvedimenti scelti per voi*  
(DAL 1° AL 10 OTTOBRE 2018)

**1) ISTAT - Comunicato** - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**2) Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113:** Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114:** Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Decreto 18 luglio 2018:** Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini. (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

*I provvedimenti scelti per voi*  
(DAL 1° AL 10 OTTOBRE 2018)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018,** che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 250/1 del 4 ottobre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Non cancellare nessun giorno della tua vita:  
i giorni belli ti hanno regalato la felicità,  
quelli brutti ti hanno dato l'esperienza,  
i peggiori ti hanno insegnato a vivere!**